

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persome dei magistrati

dott.	Giorgio Jachia	Presidente
dott.	Stefano Cardinali	Giudice rel.
dott.	Fabio Miccio	Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/12/25:

vista la domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità indiretta depositata dalla _____ il 21/8/25, unitamente al piano, all'attestazione di veridicità e alla documentazione di cui all'art. 39 CCII, nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII e successivamente prorogato;

visto il decreto del Tribunale in data 12/11/25 con il quale, dopo aver rilevato quattro concorrenti profili di inammissibilità della proposta e del piano, ha fissato, ai sensi del quarto comma dell'art. 47 CCII, al 17/12/25 l'udienza per la comparizione della società proponente, assegnando alla stessa un termine per fornire i chiarimenti opportuni e per proporre eventuali modifiche alla proposta ed al piano e depositare eventuale documentazione;

rilevato che la _____ ha depositato, nel termine assegnato, delle note a chiarimento e documentazione a supporto e, in data 16/12/25, ha depositato una proposta e un piano definitivo con ulteriore documentazione integrativa;

che all'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Pubblico Ministero e la creditrice _____ - che ha proposto nell'ambito del medesimo procedimento unitario istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice - hanno chiesto un termine per esaminare la nuova proposta e il nuovo piano e le relative integrazioni documentali;

che il collegio ha riservato la decisione, assegnando termine al commissario giudiziale, al Pubblico Ministero e ai creditori procedenti fino al 13/1/26 per il deposito del parere e di memorie definitivi;

che nel termine da ultimo assegnato il Pubblico Ministero e la creditrice hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità della proposta, anche a seguito delle integrazioni apportate, e l'apertura della liquidazione giudiziale della società proponente, e il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere definitivo in senso favorevole all'apertura della procedura di concordato;

ritenuto che la nuova proposta concordataria e il piano strutturati dalla debitrice a seguito dei rilievi formulati dal Tribunale non hanno superato i profili di inammissibilità posti in evidenza ai punti 1), 2) e 4) del decreto del 12/11/25;

che, infatti, quanto all'ambiguità dell'indicazione della forma prescelta per la realizzazione del soddisfacimento dei creditori, se anche potesse ritenersi chiarito che, con la nuova proposta, l'assuntore si è offerto di rilevare tutte le attività patrimoniali di cui dispone la società debitrice, l'espressa limitazione dell'importo massimo messo a disposizione per la soddisfazione delle spese di procedura e dei creditori non è compatibile con l'assunzione degli oneri concordatari, il cui unico limite può essere costituito dalle percentuali offerte ai creditori;

che, in particolare, il collegio ritiene che la proposta, così come strutturata, non possa essere accolta per un vizio genetico riguardante la figura dell'assuntore e la limitazione della sua responsabilità, atteso che la proposta della

prevede che assuma la veste di assuntore, succedendo a titolo particolare nell'universalità dei rapporti attivi e passivi; tuttavia, l'assuntore ha limitato il proprio impegno economico a una somma fissa e predeterminata (€ 1.146.382,00), specificando che le obbligazioni vengono assunte "sino alla concorrenza" di tale importo;

che tale configurazione viola i principi fondamentali del concordato con assunzione (art. 84 e ss. CCII) e della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., per le seguenti ragioni:

- violazione della causa concreta dell'assunzione: l'assunzione del concordato comporta il subentro dell'assuntore nelle obbligazioni del debitore (seppur falcidiate); limitare l'impegno a una somma fissa ("closed fund") trasforma l'assunzione in una mera compravendita d'azienda mascherata, dove il rischio di sopravvenienze passive o di errata quantificazione del debito (rischio particolarmente elevato nel caso di specie, stante la questione " ") viene lasciato interamente a carico del ceto creditorio, che si vedrebbe privato della garanzia patrimoniale generica del debitore (svuotato di ogni attivo) senza ottenere in cambio la responsabilità illimitata dell'assuntore per la percentuale promessa;
- incompatibilità con la natura dell'obbligazione: l'assuntore deve impegnarsi ad adempiere alla proposta (es. pagare il 4% ai chirografari),

qualunque sia l'importo finale del passivo accertato; fissare un tetto massimo in denaro significa che, qualora il passivo dovesse rivelarsi superiore alle stime (ad esempio per l'emersione dei debiti solidali verso INPS o dipendenti della), l'assuntore non sarebbe tenuto a versare oltre la somma di € 1.146.382,00, rendendo impossibile il rispetto delle percentuali promesse e violando la par condicio creditorum;

- deroga Illegittima alle regole distributive: come rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Massa), le risorse messe a disposizione dall'assuntore in sostituzione dell'attivo aziendale non possono essere considerate "finanza esterna neutrale" liberamente distribuibile, ma costituiscono il controvalore dell'attivo trasferito; vincolare tale valore a un importo fisso, insufficiente a garantire l'adempimento dell'obbligazione concordataria in caso di scostamenti del passivo, rende la proposta inattuabile e lesiva dei diritti dei creditori;

che, oltre all'assorbente profilo di inammissibilità della proposta appena esposto, permangono le perplessità in ordine al contenuto della relazione ex art. 87 CCII CCII con riguardo alla fattibilità del piano, anche all'esito dell'integrazione prodotta dalla proponente, nella quale l'attestatore, pur dando conto delle ragioni e dei criteri con i quali è stata condotta la previsione dei fondi rischi, ribadisce l'insufficienza della documentazione a disposizione per poterne valutare compiutamente la congruità in tutti gli ipotetici scenari alternativi dallo stesso attestatore presi in considerazione;

che, infine, le integrazioni fornite dalla proponente circa i criteri utilizzati per la formazione delle classi e dei fondi rischi non giustificano la scelta di inserire i crediti privilegiati – prospettati come meramente eventuali nella proposta e nel piano, ma ritenuti dall'attestatore, quantomeno in parte, di probabile emersione nel corso della procedura – in appositi fondi rischi, con esclusione della partecipazione al voto dei relativi creditori, violando il disposto dell'art. 85, terzo comma, CCII;

che, infatti, ferma restando la necessità che la proposta concordataria, il piano e l'attestazione ex art. 87, terzo comma, contengano un'esatta rappresentazione della situazione economica e finanziaria in cui versa il debitore e degli scenari alternativi che potrebbero verificarsi in caso sopravvenute circostanze idonee ad alterarla, ai fini dell'adozione delle iniziative necessarie a fronteggiare eventuali scostamenti, se deve convenirsi con l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla proponente secondo il quale in presenza di crediti contestati o comunque non ancora accertati può prescindersi dalla necessità di prevedere accantonamenti o fondi rischi quando il Tribunale reputi, all'esito di una valutazione incidentale, che tali crediti non siano esistenti, non può dubitarsi che, quando, come nel caso di specie, nella stessa proposta sia già prevista la possibilità, ancorché in via ipotetica, della loro esistenza, l'ammissibilità di una loro soddisfazione in misura non integrale potrebbe essere giustificata solo attribuendo ai relativi creditori la possibilità di esprimere il loro voto;

che la proposta della _____ deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile e che sulle domande di apertura della liquidazione giudiziale formulate dal Pubblico Ministero e dalla _____ è opportuno pronunciarsi con separata sentenza;

P.Q.M.

Visto l'art. 47, comma 4, CCII, dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo formulata dalla _____ e provvede con separata sentenza in ordine alle richieste di apertura della liquidazione giudiziale della società proponente formulate dalla _____ e dal Pubblico Ministero;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia